

- (12) Il 2 giugno 2006 l'Ucraina ha depositato lo strumento di adesione alla convenzione dell'Aia del 1980. La convenzione dell'Aia del 1980 è entrata in vigore nel paese il 1° settembre 2006.
- (13) Tutti gli Stati membri interessati, tranne l'Austria e la Danimarca, hanno già accettato l'adesione dell'Ucraina alla convenzione dell'Aia del 1980. Una valutazione della situazione dell'Ucraina ha portato alla conclusione che l'Austria è in grado di accettare, nell'interesse dell'Unione, l'adesione dell'Ucraina a norma della convenzione dell'Aia del 1980.
- (14) L'Austria dovrebbe pertanto essere autorizzata a depositare la sua dichiarazione di accettazione, nell'interesse dell'Unione, dell'adesione dell'Ecuador e dell'Ucraina in conformità dei termini stabiliti dalla presente decisione. Gli altri Stati membri dell'Unione che hanno già accettato l'adesione dell'Ecuador e dell'Ucraina alla convenzione dell'Aia del 1980 non dovrebbero depositare nuove dichiarazioni di accettazione poiché le dichiarazioni esistenti restano valide ai sensi del diritto internazionale pubblico.
- (15) Il Regno Unito e l'Irlanda sono vincolati dal regolamento Bruxelles II bis e partecipano all'adozione e all'applicazione della presente decisione.
- (16) A norma degli articoli 1 e 2 del protocollo n. 22 sulla posizione della Danimarca, allegato al trattato sull'Unione europea e al trattato sul funzionamento dell'Unione europea, la Danimarca non partecipa all'adozione della presente decisione, non è da essa vincolata né è soggetta alla sua applicazione,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

1. L'Austria è autorizzata ad accettare, nell'interesse dell'Unione, l'adesione dell'Ecuador e dell'Ucraina alla convenzione dell'Aia del 1980.
2. Non oltre il 19 febbraio 2020, l'Austria deposita una dichiarazione con la quale accetta, nell'interesse dell'Unione, l'adesione dell'Ecuador e dell'Ucraina alla convenzione dell'Aia del 1980, formulata come segue:
«L'[Nome completo dello STATO MEMBRO] dichiara di accettare l'adesione dell'Ecuador e dell'Ucraina alla convenzione dell'Aia del 25 ottobre 1980 sugli aspetti civili della sottrazione internazionale di minori, in conformità della decisione (UE) 2019/306 del Consiglio».
3. L'Austria informa il Consiglio e la Commissione del deposito della propria dichiarazione di accettazione dell'adesione dell'Ecuador e dell'Ucraina e comunica alla Commissione il testo di tale dichiarazione entro due mesi dal deposito.

Articolo 2

Gli effetti della presente decisione decorrono dal giorno della notifica.

Articolo 3

L'Austria è destinataria della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 18 febbraio 2019

Per il Consiglio
Il presidente
N. BĂDĂLĂU

19CE0822

